

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4539 del 17/11/2016
Oggetto	OGGETTO: BOGLIOLI ERNESTO DOMANDA 03.03.2016 DI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA,PER USO IDROELETTRICO, DAL TORRENTE PARMA/CANALE MAGGIORE, IN COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI (PR), CON SOTTENSIONE PARZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ASSENTITA CON PROVVEDIMENTO N. 1253 DEL 27.03.1961. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41 DEL 20.11.2001 ARTT. 29, 31. Procedimento PR16A0007 CONCESSIONE DI DERIVAZIONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4678 del 16/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciasette NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";

- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PREMESSO INOLTRE che in data 03.03.2016 il Signor Boglioli Ernesto, Codice Fiscale BGLRST65M07B034X, ha presentato istanza intesa ad ottenere la sottensione parziale (ai sensi dell'art. 29, commi 2, 3 e 4, del RR n. 41/2001), per uso idroelettrico, dal torrente Parma tramite il canale Maggiore, per una portata massima di l/s. 850, già rilasciata alla Società del Canale Maggiore, ad uso irriguo e idroelettrico, con provvedimento n. 1253 del 27.03.1961 e provvedimento di rinnovo n. 3252 del 12.09.2016; con le caratteristiche illustrate nella relazione a firma del tecnico Dott. Ing. Giuseppe Caggiati.

VERIFICATO che sul BURER n. 113 in data 20.04.2016 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

PRESO ATTO:

- dell'Accordo per l'utilizzo della presa e delle opere sottese sottoscritto dalla parti allegato alla domanda di concessione del richiedente che costituisce elemento vincolante ai fini del presente atto;
- del provvedimento n. 1253 del 27.03.1961 e successivo provvedimento di rinnovo n. 3252 del 12.09.2016, con i quali si è provveduto ad assentire alla Società del Canale Maggiore la concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Parma, per uso irrigazione e idroelettrico;

Accertata inoltre la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015.

DATO ATTO:

- che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura di variante sostanziale con sottensione parziale di concessione in atto, di cui al Capo I e II del Titolo II del RR n. 41/2001 artt. 29 e 31 ;

DATO ATTO altresì che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001:

- parere della Autorità di Bacino del Fiume Po, richiesto con nota protocollo Regionale PG.2016.0269537 del 15.04.2016;
- parere della Provincia di Parma richiesto con nota protocollo Regionale PG.2016.0253546 del 11.04.2016;

PRESO ATTO:

che la Provincia di Parma ha espresso parere favorevole in data 26.05.2016 e acquisito al prot. ARPAE col n. 8242;

che il parere dell' Autorità di Bacino del Fiume Po, non ancora pervenuto, risulta di fatto superfluo in quanto il quantitativo di acqua richiesto rientra nella dotazione già concessa alla Società del Canale Maggiore come da atto di rinnovo n. 3252 rilasciato in data 12.09.2016 e pertanto non suscettibile di influenzare negativamente il bilancio idrico;

- che sulla base dell'istruttoria esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **fino alla data del 31.12.2035**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa, rientra nella tipologia uso idroelettrico di cui alla lett. e), art. 152, comma 1, della LR n. 3/1999;
- che l'importo del canone per l'intera annualità 2016, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde a **€ 202,19**, come previsto per la tipologia di appartenenza;
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della LR n. 2/2015, *"i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla Legge Regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, e pertanto l'importo da versare per l'anno 2016 è calcolato pari ad 1/12 dell'importo previsto per l'intera annualità corrispondente a € 16,85;*
- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;
- che il richiedente è tenuto costituire apposito deposito cauzionale, come disposto dall'art. 154, della LR n. 3/1999;

VERIFICATO inoltre che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

1 di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, al Signor Boglioli Ernesto, Codice Fiscale BGLRST65M07B034X, residente in Via Gabbiano n. 98, del Comune di Noceto (PR), la concessione a derivare acqua pubblica dal torrente Parma tramite il Canale Maggiore, in

località Isola Ecologica del Comune di Lesignano de' Bagni (PR), da destinarsi ad uso idroelettrico, con una portata massima pari a l/s 850 pari a moduli 8,5 per la produzione di kW 14,34, come previsto dall'art. 47 del TU n. 1775/1933, dettagliatamente disciplinata dall'art. 29, commi 2, 3 e 4, del RR n.41/2001, mediante sottensione parziale di utenza alla concessione assentita alla Società del Canale Maggiore per uso irrigazione agricola e idroelettrico, con provvedimento n. 1253 del 27.03.1961 e successivo provvedimento di rinnovo n. 3252 del 12.09.2016;

2 di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3 di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

4 di recepire, ai sensi dell' art 29, comma 4 del RR n. 41/2001, quale parte integrante del disciplinare di cui al punto precedente, l' accordo sottoscritto dalle parti interessate, allegato alla domanda di concessione, in merito alla fornitura d' acqua e all' ammontare dell' indennizzo;

5 di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001, della DGR n. 787/2014 e della DGR 2102/2013, fino alla data del 31.12.2035;

6 di dare atto che il concessionario è tenuto:

a) al versamento del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

7 di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

8 di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;

9 di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

10 di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 14 marzo 2013 N. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

11 di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente



Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 – Artt. 5, 6 e 19. Regolamento sulle disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua approvato con DGR n. 2213/2005.
Procedimento PR16A0007

Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita al Signor Boglioli Ernesto, Codice Fiscale BGLRST65M07B034X, residente in Via Gabbiano n. 98, del Comune di Noceto(PR), e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Lesignano de' Bagni (PR).

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 850 l/s pari a moduli 8,5;
- volume annuo mediamente turbinato 15.900.000 m³/anno.
- Energia prodotta kW 14,34.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per la produzione di energia elettrica da destinare all' immissione nella rete ENEL.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L' intervento è ubicato in località Isola Ecologica, in Comune di Lesignano de' Bagni (PR) su terreno di proprietà del Comune di Lesignano de' Bagni, per la parte relativa alla centrale e elettrodotto, e Società del Canale Maggiore, per le strutture in alveo.

Il progetto prevede di realizzare una centrale idroelettrica utilizzando le acque del canale Maggiore e un salto geodetico di circa 2,9 m.

Il progetto prevede le seguenti opere:

1 Opera di presa realizzata in cemento armato ubicata a circa 100 m a valle del ponte stradale con sezione rettangolare 2,8 m di larghezza e 1,2 di altezza per la parte realizzata sul alveo del canale Maggiore.

Sulla sezione del canale è previsto un sistema di chiusura parziale con palancole movibili con argano e sulla bocca di derivazione della canaletta di derivazione sarà installata una paratoia di regolazione.

L' opera di presa sarà dotata di sfioratore che permetterà il recapito delle acque nel canale Maggiore in caso di necessità.

2 Canaletta di adduzione in terra con lunghezza di 120 m e sezione trapezoidale di base 1,8 m.

3 Centrale dotata di vite di Archimede lunga circa 8 m e diametro pari am 1,75 collegata al locale tecnico di contenimento del sistema generatore-trasmissione e dei quadri elettrici.

4 Opera di scarico realizzata in cemento armato con sezione rettangolare e lunghezza di m 7.

5 Linea allacciamento della rete B.T. è composta da un primo tratto interrato e da un secondo aereo lungo circa 245 m con connessione su palo ENEL.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è rilasciata, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001, della DGR n. 787/2014 e della DGR 2102/2013, fino alla data del 31.12.2035, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;

6.2 La LR n.2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico ***sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.***
- gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori

tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anticipatamente, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

6.5 L'importo del canone da corrispondere per l'anno 2016 è fissato in **€ 16,85 in ragione di 1/12 dell'intera annualità (€ 202,19)** - ed è da versare prima del ritiro della presente concessione.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 250,00**, da versare prima del ritiro della presente concessione.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 L'Ente competente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma lo richieda, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata/restituita, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze

fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – la derivazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime idraulico.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

8.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ART. 10 ACCORDO DI SOTTENSIONE ART. 29 RR N. 41/2001

I termini dell' accordo, allegato alla domanda di concessione, sottoscritto in data 10.10.2015 e vincolante fra gli interessati sono recepiti dal presente disciplinare e sono così riassunti:

“1 la Società del Canale Maggiore richiede al Sig. Ernesto Boglioli il pagamento di una indennità annuale a contribuzione parziale dei costi di manutenzione dell' opera di presa e del tratto di canale Maggiore utilizzato come adduttore in funzione della quantità di energia elettrica che sarà prodotta con le portate derivate dalla Società del Canale Maggiore e addotte fino al punto di concessione in sottensione, così come previsto dal Regolamento di polizia idraulica approvato dall' Assemblea del Consorzio irriguo del Canale Maggiore in data 12.11.2009; e successivamente rettificato in data 15.12.2010. Tale importo sarà pari al 5% dell' introito economico derivante dalla vendita dell' energia elettrica annualmente prodotta con l' impianto.

2 il Sig. Ernesto Boglioli si impegna presentare copia del progetto esecutivo della centrale idroelettrica, affinché la Società del Canale Maggiore possa esprimere il proprio parere vincolante.

3 il Sig. Ernesto Boglioli si impegna a realizzare la sistemazione del tratto di Canale Maggiore, previsto dal progetto, secondo le prescrizioni impartite dalla Società del Canale Maggiore. Nel caso si verificassero, in tale tratto, smottamenti o fuoruscite d' acqua sarà responsabile degli eventuali danni causati a terzi ed inoltre, dovrà provvedere a proprie spese al ripristino delle sponde danneggiate.

4 il Sig. Ernesto Boglioli si impegna a mantenere costantemente pulito da depositi e dalla vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea infestante la bocca di presa, la canaletta d' adduzione, nonché il tratto di canale Maggiore che a seguito della realizzazione della micro-centrale sarà usato come scaricatore.

5 il Sig. Ernesto Boglioli sarà responsabile di qualsiasi danno causato a terzi a seguito della realizzazione e dell' esercizio della micro-centrale e spese di ripristino.

6 il Sig. Ernesto Boglioli, nel caso di cambio della titolarità si impegna ad effettuare richiesta di voltura alla Società del Canale Maggiore, inoltre, nel caso di dismissione dell' impianto, si impegna a smantellare le opere realizzate all' interno del sedime del canale Maggiore, nel caso la Società del Canale Maggiore lo ritenga necessario per il regolare deflusso delle acque.

7 il Sig. Ernesto Boglioli si impegna a dotare l' impianto di un sistema di scarico in automatico delle acque del Canale Maggiore, tramite doppio sistema di sfioratori a garanzia del deflusso delle acque a valle dell' impianto, in ogni condizione di funzionamento dell' impianto.

8 la Società del Canale Maggiore manterrà l' esercizio del Canale Maggiore nello stato e nelle condizioni in cui oggi si trova, garantendo il rispetto dei diritti di derivazione per uso irriguo in essere e senza assumere nessun obbligo nei confronti del Sig. Ernesto Boglioli in merito a possibili variazioni del regime dei deflussi rispetto al normale esercizio che è definito dalla Società in funzione delle esigenze irrigue, in periodo estivo e di scolo delle acque, in periodo invernale.

9 il Sig. Ernesto Boglioli si impegna a trasmettere annualmente i dati di produzione alla segreteria della Società del Canale Maggiore.

10 il Sig. Ernesto Boglioli si impegna al pagamento delle spese d' istruttoria per la presente pratica e a far pervenire alla Società del Canale Maggiore, una volta rilasciata, copia dell' Atto di Concessione Regionale.”

Il sottoscritto _____, in qualità di Delegato dal legale rappresentante del Signor Boglioli Ernesto, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.